

www.e-rara.ch

Dizionario portatile de' concilj, contenente una somma di tutti i concilj generali, nazionali, provinciali e particolari; il motivo per cui furono tenuti; le loro decisioni sopra il dogma e la ...

Alletz, Pons-Augustin

Magliaso, 1836

Biblioteca Salita dei Frati, Lugano

Shelf Mark: BSF 50 Ca 13

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-22639>

[I.]

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Se alcuno dirà che la grazia di Dio meritata da Gesù Cristo non è data che a solo fine, che l'uomo possa più facilmente vivere nella giustizia, e meritare la vita eterna, come se col libero arbitrio senza la grazia egli potesse fare l'uno e l'altro, quantunque poi con istento e difficoltà, sia anathema. — C. di Trento, Sess. 6, della Giustif., c. 2. - *V. PREDESTINAZIONE.*

GRAZIE ESPETTATIVE. - V. RISERVE, ESPETTATIVE.

I

IDOLI (Pene contro coloro che hanno sacrificato agl'Idoli). A' Sacerdotti che hanno sacrificato agl' idoli, e che sono ritornati al conflitto di buona fede e senza artificio, si conserva loro l'onore ed il diritto di sedere nella Chiesa dopo i Vescovi; ma si proibisce loro d'offerire, di predicare, nè di fare nessuna funzione sacerdotale. Lo stesso è ordinato dei Diaconi; ma il Concilio permette ai Vescovi di accrescere o diminuire secondo il fervore della penitenza. — C. Ancirano, an. 314, c. 1.

Quelli che sono fuggiti, ma furono traditi dai loro domestici, che hanno perdute le sostanze, sofferti i tormenti o la carcere, ai quali fu messo in mano per la forza l'incenso, o delle carni immolate in bocca, mentre gridavano d'essere Cristiani, e che in appresso testimoniarono il loro dolore, coll'abito, e colla maniera di vivere, non devono essere privati della comunione, se sono immuni da colpa. — Id., c. 12.

Quelli che dopo d'aver sacrificato per forza, parteciparono inoltre alle mense degli idoli, se stettervi in abito da festa e con allegrezza, saranno per un anno *Ascoltanti*, per tre anni *Prostrati*, per due anni parteciperanno solamente nelle preghiere, e poi saranno ricevuti alla comunione perfetta. — Id., c. 4.

Ma se assisterono a quel convito in abito di lutto, o se per tutto il pranzo altro non fecero che piangere, dopo che saranno stati per tre anni *Prostrati*, saranno ammessi alle preghiere senza offerire. Che se non hanno mangiato, non saranno *Prostrati* che per due anni, ed uno ne staranno senza offerire, ed in capo a tre anni avranno la comunione perfetta: ma i Vescovi avranno facoltà d'allungare o di abbreviare questo tempo, e d'usare indulgenza, secondo la maniera, onde i Penitenti si condurranno durante la loro penitenza. — Id., can. 5.

Quelli che hanno sacrificato, cedendo alla menoma minaccia del supplizio, della perdita dei loro beni, ovvero dell'esilio, e che non avendo fatta penitenza fino al presente, si presentano per occasione di un Concilio, protestando di volersi convertire, saranno ricevuti *Ascoltanti* fino al giorno di Pasqua. Poi staranno tre anni prostrati. Dopo due anni cominceranno tre volte senza offerire, e tutta la loro penitenza sarà di sei anni. Quelli che si troveranno in pericolo di morte, saranno ricevuti secondo la regola. — Id., can. 6.

Quelli che ad una festa profana hanno mangiato nel luogo destinato ai gentili, ma cibi che avevano seco recati, saranno ricevuti dopo essere stati prostrati due anni. — Id., can. 7.

Quelli che hanno sacrificato per forza due o tre volte, saranno quattro anni Prostrati, due anni senza offerire, e si riceveranno il settimo. — Id., can. 8.

Chiunque dopo il Battesimo avendo l'uso di ragione sarà venuto ad un tempo per idolatrare, e lo avrà fatto, non riceverà la comunione nemmeno alla fine della vita. — C. d' Elvira, terzo secolo, can. - 1. Le frequenti cadute, ond'erano stati testimonj durante la persecuzione, potevano obbligare a questa severità verso quelli che avevano apostatato volontariamente.

È proibito ai Cristiani di ascendere nel Campidoglio dei Pagani, nemmeno per vedere il sacrificio. Se un Fedele il facesse, è condannato a dieci anni di penitenza. — Id., can. 59.

Si proibisce alle donne di dare gli abiti loro per ornamento di una pompa secolare, vale a dire pagana, sotto pena di essere private della comunione per tre anni. — Id., can. 17.

Si esortano i Fedeli a non tollerare idoli nelle loro case, per quanto sarà possibile, e che almeno conservino puri sè stessi. — Id., can. 41.

Se alcuno farà in pezzi gl'idoli e sarà ucciso sul fatto, non sarà ammesso nel numero dei martiri, perchè questo non è scritto nel Vangelo, nè si trova che sia mai stato praticato sotto gli Apostoli. — Id., c. 60.

Tutti gli avanzi dell'idolatria sono proibiti, come onorare delle pietre, delle fontane, degli alberi, di osservare degli augurj, o di far uso d'incantesimi. — C. di Toledo, an. 603, c. 2.

IMMAGINI. Chiunque disprezzerà l'uso della Chiesa intorno alla venerazione delle Sante Immagini; chiunque le toglierà, le distruggerà, le profanerà, o ne parlerà con disprezzo, sarà privato del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo, e separato dalla Comunione della Chiesa. — C. di Roma, an. 732, sotto il Papa Gregorio III.

Dopo avervi dato tutto il tempo e tutta l'esattezza possibile, noi decidiamo, che le Sante Immagini, tanto di colore, come di rilievo, o di qualunque altre materia convenevole saranno proposte, come la figura della Croce, tanto nelle Chiese sopra i vasi e gli abiti sacri, sopra le muraglie o le tavole, che nelle case e nelle strade; cioè l'immagine di Nostro Signore Gesù Cristo, della sua SS. Madre, degli Angioli e di tutti i Santi. Imperciocchè quanto più spesso si veggono nelle loro immagini, tanto più quelli che le mirano sono eccitati a ricordarsi e ad amare gli originali. A queste immagini si dee rendere il saluto e l'adorazione d'onore, non la vera latria, ch'esige la nostra fede, e la quale non conviene che alla natura divina; ma si useranno verso di queste immagini l'incenso ed i lumi, come acostumasi verso la Croce, agli Evangelii e ad altre cose sacre, secondo il pio costume dei Maggiori; imperciocchè l'onore dell'immagine passa all'originale, e chi adora la immagine adora il soggetto cui rappresenta. Tal'è la dottrina dei Santi Padri e la tradizione della Chiesa Cattolica. Così noi seguiamo il precetto di S. Paolo ritenendo le tradizioni che abbiamo ricevute. — I. Thess. 11.

Quelli dunque che ardiscono pensare od insegnare altrimenti, che aboliscono, come gli eretici, le Tradizioni della Chiesa, che introducono della novità, che tolgono qualche cosa di ciò che conservasi nella Chiesa, il

Vangelo, la Croce, le Immagini o le Reliquie dei Santi; che profanano i vasi sacri od i venerabili Monasterj, noi ordiniamo che siano deposti, se sono Vescovi o Chierici, e scomunicati se sono Monaci e Laici. — VII. C. Gen., il secondo Niceno, l'an. 787.

Il culto delle Immagini non è una idolatria, come lo pretendono gli eretici, perchè i Cattolici non le adorano come Dio, nè credono in quelle qualche divinità; ma se ne servono unicamente per ricordarsi del Figliuolo di Dio, e per eccitarsi ad amare quello, di cui veggono la rappresentazione, per imitare le sue sante azioni, e per dimandarne la grazia a Gesù Cristo. Non ci prostriamo noi dunque davanti le Immagini, come davanti a una divinità, ma si adora quello che gli ha fatti Santi. Le Immagini servono ai semplici per eccitarneli ad imitarne la virtù. — Conc. di Sens, an. 1528. Dec. 14.

Si devono avere e conservare principalmente nelle Chiese le Immagini di Gesù Cristo, della Vergine Madre di Dio e degli altri Santi, e far loro rendere l'onore e la venerazione dovuta. Non già che si creda esservi in esse qualche divinità, o qualche virtù, per la quale debbasi rendere loro questo culto, ovvero che sia necessario dimandare loro qualche cosa, o fermare in esse la nostra confidenza, come facevano un tempo i Pagani; che mettevano la loro speranza negl'Idoli: ma perchè l'onore che loro si rende è riferito agli originali cui rappresentano, di maniera che per mezzo delle Immagini che noi bacciamo, e dinanzi alle quali noi ci scopriamo il capo e ci prostriamo, adoriamo Gesù Cristo, e rendiamo i nostri ossequi ai Santi, dei quali portano la rassomiglianza, siccome fu definito dai Decreti de' Concilj, particolarmente dal secondo Niceno, contro quelli che attaccavano le Immagini. — C. di Trento, ses. 25. Dec. della Invocazione dei Santi.

IMMUNITA', ovvero **ESENZIONI**. Si conserverà la Immunità dei luoghi Santi, Chiese e Monasterj, e chiunque ne trarrà fuori per forza quello che vi si sarà rifugiato, o asporterà ciò che vi sarà stato messo in deposito, sarà scomunicato ipso facto, e le sue terre messe sotto interdetto, come pure i luoghi dov'egli si ritirerà. — C. di Londra, an. 1268, c. 13.

INCESTO. Una donna che avrà sposati due fratelli, non riceverà la Comunione che in punto di morte, e con patto che rimettendosi in salute, lascerà il marito e farà penitenza. — C. di Nevers, anno 314, can. 1.

L'incesto del fratello e della sorella merita undici anni di penitenza; cioè il reo sarà tre anni Piangente, tre anni Uditore, tre anni Prostrato e due anni Consistente. Lo stesso dicasi dell'incesto colla nuora. — Can. di S. Basil. nelle sue Epist. Canon.

Quegli che ha commesso incesto colla nuora, colla matrigna, colla cognata, o colla cugina di sua moglie, non potrà mai rimaritarsi nè con essa, nè con altra; lo stesso sarà della donna rea; ma la parte innocente può rimaritarsi: il che deve intendersi dopo la morte dell'altra. — C. di Verdun, anno 753. — Una parte della penitenza pei delitti enormi era di escludere dal matrimonio per sempre. — *V. MATRIMONIO.*

INDOVINI. Quelli che fanno uso di divinazione, come i Gentili, o che fanno entrare nelle loro case delle persone per isciogliere incantesimi, faranno sei anni di penitenza. — Cau. di S. Basil., ep. can.

Quelli che sieguono le superstizioni dei Pagani, e consultano gl' Indovini, o introducono persone in propria casa per iscoprire o fare dei malefizj, staranno cinque anni in penitenza, cioè tre anni Prostrati e due senza offerire. — C. d'Ancira, ann. 314, c. 24.

Si condannano a sei anni di penitenza gl' indovini e quelli che li consultano, i conduttori di orsi, i dicitori di buona ventura, ed altri siffatti generi di ciarlatani. — C. in Trullo, can. 61.

INDULGENZE. Siccome le indulgenze superflue, che alcuni Prelati accordano senza scelta, fanno disprezzare le chiavi della Chiesa, e snervano la soddisfazione della penitenza, noi ordiniamo che per la dedicazione della Chiesa l' indulgenza non sia più di un anno, tanto se la cerimonia si fa da un solo Vescovo, come quando si fa da molti; e che l' indulgenza non sia che di quaranta giorni, tanto per l' anniversario della dedicazione, come per ogni altro motivo; poichè lo stesso Papa in tali occasioni non ne accorda di più. — IV Conc. Gen. di Later., anno 1215, c. 62.

Avvegnachè la Chiesa tenga da Gesù Cristo la facilità di accordar indulgenze, e fino dal primo secolo di sua età abbia usato di questo potere, che essa aveva ricevuto da una mano divina, il sacro Concilio dichiara che non si può dispensarsi dal conservarne l' uso, ma vuole che se ne faccia la dispensa colla stessa prudenza e moderazione che facevasi un tempo, affinchè una troppa facilità non introduca il rilassamento nella Chiesa. — C. di Trento, Ses. 25, Decr. delle indulgenze.

INTERDETTI. I Vescovi useranno degl' interdetti con discrezione e come giudicheranno opportuno, affinchè gl' interdetti generali e di lunga durata, non diano occasione agli eretici di sedurre i semplici (Questi eretici erano allora gli Albigesi). — C. di Montpellier, presente Celestino Papa. 1195.

Per rimediare allo scandalo che cagionano gl' interdetti o altre censure ecclesiastiche inconsideratamente fulminate, nessuna podestà ecclesiastica si ordinaria che delegata, potrà fulminare un interdetto contro una città, fuorchè per un fatto notevole di quella città o de' suoi governatori, e non pel fallo di una persona privata, purchè questa persona non sia stata prima scomunicata e denunziata pubblicamente nella Chiesa, e che i Governatori di quella città richiesti di scacciare quello scomunicato, non abbiano ubbidito dentro due giorni; ma scacciato che sarà lo scomunicato, ovvero che abbia soggiaciuto ad altra conveniente soddisfazione, l' interdetto si riporterà tolto due giorni dopo. — C. di Basilea, an. 1436, Sess. 10.

L

LAICI. Un Laico non insegnerà alla presenza de' Chierici, se non per ordine loro. — IV C. Cartagin., an. 398, c. 94.

È proibito ai Laici di starsene presso all' altare; e la parte della Chiesa ch' è separata dalle balaustate fino all' altare non sarà aperta che ai cori dei Chierici che cantano. Il Santuario però sarà aperto, secondo il costume, ai laici e alle donne per pregare e per comunicarsi: il che s' intende fuori del tempo dell' Ufficio. — I^o Conc. di Tours. anno 564, c. 4.